

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°	46	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione REGOLAMENTO per il trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'Art. 20, c.2, del D.LGS. N. 196/2005.
Data 22.12.2005				

L'anno **Duemilacinque**, il giorno **Ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1) SERRELI SANDRO	X		12)LOBINA BRUNO	X	
2) LOBINA ALDO	X		13)SERRA MASSIMO		X
3) TREMULO PAOLO		X	14)FALQUI GIOVANNI	X	
4) ANEDDA TARCISIO	X		15)ZEDDA CELESTE	X	
5) PUSCEDDU M. BARBARA	X		16)ORRU' ANDREA	X	
6) LOI MARCO		X	17)LEONI MASSIMO		X
7) MORICONI CESARE		X	18)PODDA SALVATORE	X	
8) VALENTINI EMILIO	X		19)MELIS GIUSEPPE	X	
9) UDA SARA		X	20)CAPPAI MASSIMO		X
10)MALLOCCI MASSIMILIANO	X		21)MANNU GIORGIO	X	
11)CAU GRAZIANO		X			
				Presenti	n° 13
				Assenti	n° 8

OLTRE AGLI ASSESSORI TECNICI:	P	A
- ATZERI GIULIO		X
- CARTA MARIO	X	
- PERRA MARCO	X	

Presiede il Sig. **Valentini** Emilio nella qualità di **Presidente del Consiglio** con l'assistenza del **Segretario** Generale Dr.ssa **Angotzi** Maria Assunta.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS. 267/2000.

Nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:

- Lobina Bruno - Podda Salvatore - Mallocci Massimiliano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**PREMESSO CHE :**

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro

pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO CHE possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO CHE per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data **21/09/2005**;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'adozione del regolamento ai sensi dell'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 196/2003 in quanto il termine previsto per l'attuazione delle misure di sicurezza previste nel Codice è il **31/12/2005**;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;

PROPONE

- Di approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20,c.2, del D.Lgs.n.196/2003 allegato al presente atto e facente parte integrante di esso;
- Di dare atto che il regolamento è composto da n. 3 articoli e da n. 35 schede ivi allegate che riportano la tipologia dei dati trattati in ciascun procedimento amministrativo e le operazioni eseguibili su essi;
- Di dare ampia pubblicità a tale regolamento mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito Internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Valentini Emilio introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola alla Dr.ssa Angotzi Maria Assunta Segretario Generale;

SENTITA la relazione della Dr.ssa Angotzi Maria Assunta la quale spiega: l'art. 20 del D.Lgs. prevede che entro il 31/12/2005 sia definita la tipologia dei dati sensibili di banche dati e come deve avvenire il trattamento presso ogni ente. Per questo tipo di Regolamento, e quindi per la tipologia di atti da definire sensibili, è previsto un parere del garante che può essere fornito anche su schemi tipo. Lo schema tipo di Regolamento, che è stato esaminato in Commissione e che adesso è sottoposto all'esame dell'Assemblea Consiliare, ha già il parere favorevole del garante per cui l'approvazione del Consiglio conclude l'iter procedurale per la regolamentazione dei dati sensibili presso il nostro ente. L'importanza della definizione di questi dati sensibili è tanto maggiore quanto tratti di banche dati. Ovviamente un ente come il nostro possiede diverse banche dati, infatti, se vogliamo andare alla parte più sostanziosa del Regolamento e quindi all'indice del trattamento delle tipologie dei dati sensibili, vediamo che troviamo: per il personale la gestione del rapporto del personale impiegato a vario titolo presso il Comune; per i servizi demografici l'anagrafe domiciliare, l'attività relativa all'assistenza scolastica e ai portatori di handicap. Abbiamo catalogato 35 categorie nelle varie attività. Questi sono i dati sensibili per il nostro ente che saranno soggetti a mutamento e aggiornamento laddove se ne presentasse l'esigenza.

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- Di approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20,c.2, del D.Lgs.n.196/2003 allegato al presente atto e facente parte integrante di esso;
- Di dare atto che il regolamento è composto da n. 3 articoli e da n. 35 schede ivi allegate che riportano la tipologia dei dati trattati in ciascun procedimento amministrativo e le operazioni eseguibili su essi;
- Di dare ampia pubblicità a tale regolamento mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito Internet del Comune.

CONSEGUENTEMENTE il C.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

D E L I B E R A

– di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to VALENTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **28.12.2005** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **28.12.2005**

Il Funzionario Incaricato
Cardia